

Accordo provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 9 Ottobre 2012

Il 9 Ottobre 2012 presso la Sede di Confapi Matera

tra

ANIEM-CONFAPI Matera, rappresentata dal Presidente Michele Molinari e da una delegazione negoziale composta dai Sigg. Leonarda Tantulli, Mario Bitonto, Diego Coscia, Angelo Lisanti, assistiti dalla Confapi Matera, nelle persone del Direttore Pasquale Latorre e della Responsabile delle Relazioni Sindacali Vitalba Acquasanta

e

FENEAL-UIL Matera, rappresentata dal Segretario Generale, Valeriano Delicio

FILCA-CISL Basilicata, rappresentata dal Segretario Regionale, Franco Pantone

FILLEA-CGIL Matera, rappresentata dal Segretario Generale, Michele Andriulli

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (di seguito CCPL), integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12 Maggio 2010 (di seguito CCNL), da valere in Provincia di Matera, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nello stesso CCNL, eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, cooperativa o ente pubblico, privata o pubblica, delle imprese stesse.

Premessa

Nell'attuale situazione di pesante crisi economica e finanziaria del Paese, che ha colpito con particolare gravità il settore delle costruzioni, le parti intendono esprimere la loro fiducia sul futuro del settore e l'impegno a favore di una pronta ripresa produttiva che sia di stimolo all'attività di numerosi comparti industriali collegati e di sostegno all'occupazione.

Gli andamenti dei principali indicatori economici, nella provincia di Matera, descrivono una crisi generalizzata di tutta la filiera delle costruzioni, con una forte riduzione degli investimenti pubblici e privati.

Le imprese, inoltre, si trovano ad affrontare una vera e propria morsa dal punto di vista finanziario. Infatti, da un lato le pubbliche amministrazioni non rispettano i tempi di pagamento, anche a causa del Patto di Stabilità Interno, dall'altro c'è una stretta creditizia operata dalle banche che sta di fatto bloccando l'operatività delle imprese perché non vengono rese disponibili le risorse necessarie per finanziarie i programmi di investimento o vengono poste condizioni insostenibili.

La contrazione, tuttavia, si fa registrare anche nel mercato dell'edilizia privata, che risente del ritardo nell'approvazione di importanti strumenti urbanistici, nell'attuazione del Piano Casa e nei previsti investimenti di edilizia economica e popolare.

Le difficoltà del settore edile sono dovute anche ai fenomeni distorsivi della concorrenza, quali scarsa trasparenza nell'affidamento dei lavori e diffusione del lavoro sommerso.

Le parti, tuttavia, consapevoli che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale si colloca in una fase storica di profonda crisi del comparto delle costruzioni che ha portato nell'ultimo triennio a una preoccupante e drastica caduta dei livelli occupazionali e che tale situazione rischia di compromettere il sistema e il patrimonio rappresentato dalla bilateralità del settore, si impegnano a rafforzare sul territorio il rilancio della funzione degli Enti bilaterali a tutela e difesa della sicurezza e qualificazione professionale delle maestranze, ruolo oggi più che mai diventato insostituibile nella valorizzazione e diffusione dei principi di legalità e regolarità che risultano essenziali per il mantenimento di un mercato del lavoro trasparente e sicuro, contrastando la presenza di operatori anomali.

In considerazione di tutto ciò, le parti concordano sulla necessità di promuovere concrete azioni intese a:

- l'adozione di misure forti che creino concrete prospettive di rilancio e sviluppo per il settore, come un sistema stringente di regole e una maggiore qualificazione delle imprese che fanno già parte o che si apprestano ad accedere a questo settore.
- introdurre ulteriori elementi di premialità che incentivino la crescita strutturale e qualitativa dell'impresa e di definire parametri valutativi della "storia" dell'impresa.

Le parti, inoltre, riconfermano la volontà e l'impegno a promuovere la qualità delle condizioni di lavoro per difendere e garantire la sicurezza nei cantieri e in tal senso:

- ribadiscono il rispetto dei diritti delle maestranze con la considerazione delle necessità delle imprese, nell'ottica di quella collaborazione e condivisione delle problematiche aziendali che contraddistingue le piccole e medie imprese.
- richiedono un maggiore impegno nell'adeguare, attraverso percorsi formativi mirati, le capacità tecniche degli operatori a criteri di efficacia ed efficienza, ormai richiesti dal mercato globale.
- intendono creare e consolidare la cultura della salute e sicurezza sul lavoro a favore della legalità, migliorando il ruolo e la funzionalità dei CTP. A tal proposito si dovrebbero definire ed istituzionalizzare strette collaborazioni tra CTP e RLST al fine di calendarizzare visite periodiche presso i cantieri per la verifica dell'applicazione delle norme di sicurezza e per dare informazione/formazione ai lavoratori.
- interverranno presso le diverse stazioni appaltanti per ottenere la più ampia diffusione e adozione di protocolli in materia di sicurezza sul lavoro.

#### **Art. 1 – Orario di lavoro**

Con riferimento all'art. 5 del CCNL l'orario normale contrattuale di lavoro, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative, è di 40 ore settimanali di media annua.

Per i cantieri in estensione, l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero coincidono con il raggiungimento in sito di raccolta del cantiere, stabilito dall'impresa all'inizio dei lavori.

#### *Nota a verbale*

Ai fini del presente contratto, per cantieri in estensione si intendono quei lavori il cui appalto originario e/o suppletivo interessa l'agro di due o più comuni.

#### **Art. 2 – Minimi di paga base oraria**

I minimi di paga base oraria per tutti i dipendenti di imprese edili operanti nella provincia di Matera sono quelli di cui agli allegati A) e B) del CCNL e successivi aggiornamenti contrattuali, secondo quanto stabilito tra le parti contraenti a livello nazionale.


#### **Art. 3 – Anticipazione della C.I.G.O.**

Con riferimento all'art. 9 del CCNL, le parti stabiliscono che, per le sospensioni o le riduzioni di lavoro determinate da cause meteorologiche, le imprese anticiperanno, per ogni singolo lavoratore dipendente, con la busta paga del mese di competenza, gli importi relativi alle ore richieste di CIGO nel limite massimo complessivo di 180 ore, subordinatamente all'approvazione, da parte dell'Inps, dell'eventuale periodo immediatamente precedente.

#### **Art. 4 - Elemento variabile della retribuzione**

In attuazione degli art. 12 e 47 del CCNL l'elemento economico territoriale sarà conglobato nell'indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati, restando fermi nelle cifre in atto alla data di stipula del presente CCPL.

Viene istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione la cui determinazione è prevista dal CCNL 12 Maggio 2010, all'art. 39 lett.f) sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli artt. 12 e 47 dello stesso CCNL.



L'EVR, per la sua specificità, non rientra tra gli elementi della retribuzione di cui agli art. 24 e 45 e, pertanto, non costituisce base di calcolo per nessun altro istituto contrattuale e retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'EVR è concordato, a far data dal 1° luglio 2012 quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività con riferimento ai seguenti cinque indicatori, considerati con lo stesso valore ponderale (20% ciascuno):

- numero lavoratori iscritti in Edilcassa di Matera;
- monte salari denunciato in Edilcassa di Matera;
- ore di lavoro denunciate in Edilcassa di Matera;
- numero di DURC emessi dalla Edilcassa di Matera;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni per la provincia di Matera.

La misura massima dell'EVR è stabilita territorialmente nel 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010.

L'esito della verifica, prendendo in esame il triennio 2007-2008-2009 in raffronto con il triennio 2008-2009-2010, ha evidenziato l'esistenza di due parametri positivi su cinque; detti parametri sono il numero dei Durc emessi dalla Edilcassa di Matera e il prodotto interno lordo del settore delle costruzioni per la provincia di Matera. Pertanto per l'anno 2011, l'EVR, che non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, compreso il TFR, verrà erogato nella misura del 2,4% dei minimi come sopra definiti (40% della percentuale EVR) in quote mensili a partire dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012. In aggiunta a tale percentuale, a titolo di una tantum, per la copertura del periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 sarà riconosciuto un importo pari al 2% dei minimi salariali in vigore al 1° gennaio 2010, da corrispondersi in quote mensili dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012.

Così determinato, l'EVR da corrispondere mensilmente ai lavoratori dipendenti a decorrere da luglio 2012 a dicembre 2012 sarà pari agli importi riportati nella seguente tabella:


<b>EVR per il periodo 01/07/2012 – 31/12/2012</b>				
<b>LIVELLI</b>	<b>40% EVR</b>	<b>Una Tantum 2% Minimi</b>	<b>Totale mensile</b>	<b>Totale orario</b>
7	34,22	28,52	<b>62,74</b>	<b>0,36</b>
6	30,80	25,67	<b>56,47</b>	<b>0,33</b>
5	25,67	21,39	<b>47,06</b>	<b>0,27</b>
4	23,96	19,96	<b>43,92</b>	<b>0,25</b>
3	22,25	18,54	<b>40,78</b>	<b>0,23</b>
2	20,02	16,68	<b>36,70</b>	<b>0,21</b>
1	17,11	14,26	<b>31,37</b>	<b>0,18</b>

Il suddetto importo complessivo di EVR sarà riconosciuto ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Per le modalità di calcolo dei parametri, i presupposti di maturazione dell'EVR si fa riferimento a quanto previsto all'art. 39 del CCNL.

Nelle imprese che hanno in corso procedure di CIGS (comunicate alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori e all'Associazione territoriale dei datori di lavoro per un esame congiunto, nonché all'Ente paritetico territoriale in modo da permetterne la verifica) l'EVR, qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto il 25% di quanto stabilito a livello territoriale e potranno, inoltre, essere stabiliti periodi diversi per l'erogazione dell'EVR (sempre che ne ricorrano le condizioni riportate ai commi precedenti).

Le parti firmatarie procederanno annualmente al raffronto dei parametri individuati, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio solare di riferimento con quello immediatamente precedente.



#### Art. 5 – Servizio di trasporto ed indennità sostitutiva

L'impresa deve provvedere a proprie spese al trasporto con mezzi propri, onde assicurare sia l'andata che il ritorno degli stessi lavoratori dalla sede dell'impresa o unità operativa della stessa al posto di lavoro.

In mancanza del mezzo di trasporto dell'impresa, la stessa corrisponderà al lavoratore in servizio, a partire dal 1° ottobre 2012, un'indennità sostitutiva di trasporto nella misura di € 0,16 per ogni ora di lavoro prestato.

L'indennità non è dovuta ai lavoratori che pernottano in cantiere.

Per i cantieri in estensione in mancanza del mezzo di trasporto dell'impresa e in alternativa a quanto previsto ai commi precedenti la stessa corrisponderà al lavoratore in servizio un'indennità sostitutiva di trasporto nella misura di un quinto del costo reale unitario della benzina per ogni chilometro di strada rotabile che intercorre tra il comune interessato all'appalto da cui provengono i lavoratori e il centro di raccolta autonomamente stabilito dall'impresa

La determinazione massima delle spese di viaggio e di trasporto, per il rimborso ai lavoratori provenienti da comuni diversi da quelli oggetto dell'appalto, terrà conto della distanza che intercorre tra il luogo di raccolta stabilito e il comune più lontano sede dell'appalto.

#### Art. 6 – Servizio di mensa ed indennità sostitutiva

Nei cantieri ubicati fuori dalla cinta urbana del comune oggetto dell'appalto, con un'occupazione superiore a 60 operai e aventi la durata contrattuale di almeno 24 mesi, l'impresa dovrà istituire il servizio di mensa, mettendo a disposizione un idoneo locale opportunamente attrezzato ed avente i necessari requisiti di igienicità.

La quota a carico del lavoratore per il servizio di mensa è stabilita nella misura massima del 20%.

Per tutti i cantieri diversi da quelli di cui al 1° comma, si stabilisce che ad ogni lavoratore in servizio, a partire dal 1° ottobre 2012, sia corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa nella misura pari ad € 1 per ogni giorno di lavoro prestato.

#### Art. 7 – Trattamento per ferie, gratifica natalizia e riposi annui

A decorrere dal 1° ottobre 2000, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% su paga base, indennità di contingenza, E.D.R., indennità territoriale di settore e elemento economico territoriale (ad oggi conglobati) per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le festività di cui al punto 3 dell'art. 18 del CCNL.

La percentuale complessiva del 18,50% va imputata per:

- gratifica natalizia 10,00%
- ferie 8,50%

Tale trattamento economico spetta al lavoratore anche durante l'assenza per malattia, anche professionale, o infortunio, nei limiti della conservazione del posto di lavoro e verrà assolto dall'impresa con effetto liberatorio, mediante il versamento all'Edilcassa delle seguenti percentuali di accantonamento:

a) in caso di malattia:	lordo	netto
dal 1° al 270° giorno di assenza	18,50	14,20
b) in caso di assenza per infortunio o malattia professionale:		
fino al 3° giorno	18,50	14,20
dal 4° al 90° giorno	7,40	5,70
dal 91° giorno di infortunio in poi	4,60	3,60

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dall'Edilcassa agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità stabilite Comitato di Gestione della Cassa medesima.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate potrà avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione dei lavoratori presso l'Edilcassa, secondo le norme statutarie.

L'Edilcassa è tenuta a rilasciare al lavoratore che ne faccia richiesta un estratto conto di posizione. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza delle somme come sopra accantonate, sulla mancata liquidazione, in tutto o in parte, delle somme medesime, deve essere presentato per iscritto dal lavoratore all'Edilcassa, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

#### **Art. 8 – Indennità per lavori in galleria**

Riferite al gruppo B) dell'art. 20 del CCNL – lavori in galleria – le parti concordano le seguenti indennità:

- lettera a) 50%
- lettera b) 30%
- lettera c) 25%

Per il personale addetto ai lavori in galleria di cui alle lettere a), b) e c) del gruppo B) dell'art. 20, verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:

- per lavori in galleria con fronte di avanzamento dal 1.001 metri a 1.500 metri 8%;
- per lavori in galleria con fronte di avanzamento dal 1.501 metri a 2.500 metri 12%;
- per lavori in galleria con fronte di avanzamento dal 2.501 metri a 5.000 metri 18%.

#### **Art. 9 – Indennità per lavori di alta montagna**

Con riferimento all'art. 23 del CCNL si conviene che al personale che esegue lavori in montagna verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni per le giornate di effettiva presenza:

- per lavori eseguiti oltre i metri 700 s.l.m. 13%;
- per i lavori eseguiti oltre i metri 1.000 s.l.m. 17%.

#### **Art. 10 - Ferie**

In attuazione dell'art. 15 del CCNL e del D.Lgs. 66/2003, si conviene che la durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art.17 del CCNL.

L'epoca di godimento delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo tra impresa e lavoratore, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

In caso di ferie per azienda, per cantiere e per squadra, il lavoratore che non ha maturato un anno di anzianità presso l'impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui all'art. 18 del CCNL.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle ipotesi di cui all'art.,15 del CCNL.


#### **Art. 11 – Trasferta**

Con riferimento all'art.21 del CCNL, si stabilisce una diaria del 12% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 dello stesso CCNL da corrispondere in favore del lavoratore in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i 75 chilometri dalla cinta urbana del comune in cui il lavoratore è stato assunto.

L'impresa qualora richieda il pernottamento in loco del lavoratore, deve provvedere al vitto ed alloggio o al rimborso delle spese effettive sostenute dal lavoratore stesso a tale titolo.

La diaria di cui al comma precedente non è dovuta nel caso in cui il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.



## Art. 12 – Edilcassa

Con riferimento all'art.36 del CCNL, il contributo da versare in favore dell'Edilcassa per la provincia di Matera è il seguente:

- a carico del datore di lavoro 3,20
- a carico del lavoratore 0,50

Detto contributo va calcolato su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e EDR, sulle ore lavorate, festività ed eventuali ore per assemblee e permessi sindacali.

La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga. Il contributo dovrà essere versato dalle imprese all'Edilcassa, mediante versamenti entro il mese successivo a quello di paga, sia per la parte a proprio carico che per la parte a carico dei lavoratori dipendenti.

Le associazioni sindacali contraenti si riservano di approvare per ciascun esercizio prestazioni assistenziali dell'Edilcassa, deliberate dal Consiglio di Amministrazione della stessa Cassa.

Le stesse Associazioni contraenti si riservano, altresì di stabilire quali tra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio dell'Edilcassa, senza tener conto degli importi contributivi a carico dei lavoratori, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definito dal CCNL e del presente contratto integrativo.

Le Associazioni sindacali contraenti daranno atto degli adempimenti di cui ai due commi precedenti con protocolli aggiuntivi al presente contratto, del quale formeranno parte integrante.

Il lavoratore ha diritto a richiedere le prestazioni di cui ai commi precedenti alla Edilcassa, nei confronti della quale risulti che l'impresa abbia adempiuto agli obblighi di versamento stabiliti dal presente contratto provinciale, nonché dallo Statuto e dal Regolamento dell'Edilcassa, sia degli obblighi di cui all'art. 29 del CCNL e dall'art. 15 del presente contratto, relativamente all'Anzianità Professionale Edile ed al relativo regolamento.

L'Edilcassa raccoglierà dai datori di lavoro e dai lavoratori che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della medesima, una dichiarazione scritta di adesione al CCNL e al presente contratto integrativo nonché allo Statuto ed al regolamento dell'Edilcassa stessa, con formale impegno, di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art.18 del CCNL gli obblighi e gli oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.


Le modalità da seguire per la raccolta di dette dichiarazioni sono stabilite dalla stessa Edilcassa.

Il versamento all'Edilcassa della percentuale del 14,20% netto e di ogni altro contributo deve essere effettuato dalle imprese entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

E' fatto obbligo a tutte le imprese edili, sotto qualsiasi ragione sociale, operanti sul territorio della provincia di Matera, l'iscrizione all'Edilcassa nei modi e nelle forme previste dal contratto e dagli accordi nazionali collettivi di lavoro.

Nelle ipotesi in cui le imprese suddette non ottemperino a quanto disposto dal comma precedente, omettendo di inserire i lavoratori dipendenti nelle denunce da presentare all'Edilcassa e di effettuare i relativi versamenti delle quote di accantonamento, saranno tenute a mantenere indenne il lavoratore dai danni causati dalle mancate prestazioni e assistenze previste dal vigente CCNL e accordi derivanti da contratti provinciali e da ogni altra assistenza o prestazione garantita dalla stessa Edilcassa.

Salvo e impregiudicato quanto previsto dai due comma precedenti del presente articolo, le imprese inadempienti saranno ugualmente tenute a versare all'Edilcassa tutte le quote di accantonamento evase senza possibilità di detrarre le somme eventualmente corrisposte a tale titolo direttamente dai lavoratori interessati che considereranno le somme suddette quale trattamento di miglior favore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2077 del codice civile.



### **Art. 13 – Anzianità professionale edile**

Il contributo a carico del datore di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina del premio di anzianità professionale edile di cui all'art. 29 del CCNL è fissato nella misura del 2,64% a decorrere dal 01/10/2010, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art.12 del presente contratto.

Tale contributo deve essere versato all'Edilcassa di Basilicata con le modalità previste dal citato art. 14 del presente contratto.

### **Art. 14 – Formazione professionale – Ente scuola**

Per dare concreta attuazione a quanto concordato in premessa in materia di formazione professionale, le parti concordano che l'Ente Scuola elabori un apposito regolamento che, compatibilmente con le esigenze del proprio bilancio, preveda una riduzione percentuale del contributo complessivo dovuto dalle imprese all'Ente medesimo in ragione:

- del numero di lavoratori dipendenti avviati a processi di formazione (in ingresso e/o continua), elaborati ed organizzati dallo stesso Ente Scuola;
- del numero effettivo delle ore dedicate all'attività formativa presso l'Ente scuola da parte dei suddetti lavoratori.

Le imprese, in rapporto all'evoluzione del settore, dei materiali e delle tecniche di costruzioni, individueranno le figure professionali di cui il settore stesso necessita e daranno comunicazione all'Ente Scuola che provvederà alla formazione di tali figure professionali.

L'Edilcassa trasmette i dati sulle qualifiche dei lavoratori provenienti da altre province, acquisiti attraverso l'osservatorio sul mercato del lavoro, all'ente Scuola che, al fine di colmare le carenze del mercato del lavoro locale, predispone adeguati corsi di formazione professionale, anche in presenza di esigenze formative di aggiornamento e riqualificazione professionale di lavoratori occupati e non (formazione continua).

Con riferimento all'art. 93 del CCNL, il contributo per l'addestramento professionale, è fissato a carico del datore di lavoro, nella misura dello 0,65% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art.13 del presente articolo.

Detto contributo dovrà essere corrisposto all'Edilcassa e da questa versata all'Ente Scuola.

### **Art. 15 – Comitato territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro**

Le parti, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in premessa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e in riferimento alle norme vigenti in materia di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, richiamano l'applicazione integrale degli artt. 88 e 89 del CCNL.


Le parti confermano il ruolo strategico del Comitato Territoriale per la Prevenzione (C.T.P.) e si impegnano a potenziarne il ruolo e le funzioni.

Il CTP dovrà incrementare le proprie funzioni di banca dati, informazione e formazione per le imprese, i lavoratori e i responsabili dei lavoratori per la sicurezza, assicurando così anche le funzioni di tutela e di garanzia del rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri delle aziende del settore edile.

Inoltre, lo stesso Comitato dovrà intensificare i rapporti con gli altri enti ed istituzioni che svolgono analoghi compiti e funzioni, promuovendo anche idonee iniziative comuni nelle materie di competenza.

Infine, le parti convengono che il CPT elabori un apposito regolamento teso a prevedere, compatibilmente con le esigenze del proprio bilancio, una riduzione percentuale del contributo complessivo dovuto dalle imprese allo stesso Comitato in ragione:

- del numero di lavoratori dipendenti avviati a processi di informazione e/o formazione, elaborati ed organizzati dallo stesso CTP;
- del numero effettivo delle ore dedicate all'attività formativa presso il CTP da parte dei suddetti lavoratori.



Con riferimento all'art. 88 e 89 del CCNL, il contributo per l'addestramento professionale è fissato a carico del datore di lavoro nella misura dello 0,40% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 12 del presente CCPL.

Detto contributo dovrà essere corrisposto all'Edilcassa che lo verserà al CTP.

#### **Art. 16 – Quote di adesione contrattuale**

Con riferimento all'art. 36 del CCNL, le quote di adesione contrattuale sono determinate nella misura paritetica dello 0,60% a carico dei datori di lavoro e dello 0,60% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 14 del presente contratto maggiorati del 23,45%.

L'Edilcassa provvederà a versare le somme incassate a tale titolo con cadenza mensile alle singole Organizzazioni sindacali contraenti.

In aggiunta a tale contributo riservato alle Associazioni provinciali stipulanti, deve essere versato il contributo paritetico dello 0,18% a carico dei datori di lavoro e dello 0,18% a carico dei lavoratori, quali quote nazionali di adesione contrattuale, maggiorati del 23,45%.

In riferimento all'art. 37 del CCNL è in facoltà dei lavoratori di cedere alle Organizzazioni sindacali provinciali, costituite nel presente accordo, un contributo sindacale da stabilirsi con apposito protocollo, da prelevarsi dagli accantonamenti versati presso l'Edilcassa, previo rilascio di apposita delega. Detta delega, convalidata dal sindacato di appartenenza del lavoratore, sarà presentata all'Edilcassa che provvederà alla trattenuta sulle somme accantonate in favore del lavoratore interessato ed al conseguente versamento in favore del sindacato destinatario.

#### **Art. 17 – Premialità contributiva**

Il versamento delle somme relative alle percentuali di cui agli artt. 12, 13, 14, 15, e 16 del presente CCPL dovrà essere effettuato entro il mese successivo a quello di paga cui si riferisce il versamento stesso.

Le parti allo scopo di rendere operativa la norma di premialità per le imprese che versano regolarmente il contributo di cui all'art. 14 del presente contratto, nei termini di cui al precedente comma 1, stabiliscono che al contributo dovuto a titolo di APE si applica una riduzione pari allo 0,50%.


Il ritardato versamento oltre il termine suddetto comporta, a carico dell'impresa inadempiente l'applicazione di un contributo aggiuntivo a quello previsto dall'art. 14 del presente contratto, da calcolarsi sulla base imponibile da parte dell'Edilcassa, nelle seguenti misure:

- in caso di versamento tra il 61° ed il 90° giorno successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso, 0,10%;
- in caso di versamento oltre il 91° giorno sarà applicata una sanzione pari al tasso legale vigente tempo per tempo e relativamente al periodo di ritardo.

#### **Art. 17 – Trattamento in caso di malattia e infortunio o malattia professionale**

Per il trattamento economico ai lavoratori in caso di malattia e infortunio/malattia professionale restando fermi gli artt. 26 e 27 del CCNL e il relativo allegato F – protocollo sul trattamento di malattia e infortunio – le imprese potranno richiedere alla Edilcassa il rimborso della quota anticipata al lavoratore per conto della stessa Edilcassa, che provvederà a rimborsare gli importi anticipati secondo l'apposita disciplina.

Nei casi di interruzione delle ferie per malattia del lavoratore, l'Edilcassa rimborserà la quota di propria spettanza solo in presenza di idonea documentazione comprovante l'effettivo godimento di tutto il periodo di ferie collettive da parte del lavoratore. Pertanto le imprese dovranno comunicare all'Edilcassa tutti i periodi di chiusura cantiere per ferie collettive.





**Art. 18 – Multe**

Il provento delle multe applicate a norma dell'art. 100 del CCNL sarà devoluto a favore dell'Edilcassa con versamento da effettuarsi entro e non oltre il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono le multe.

**Art. 19 – Inscindibilità, condizioni di miglior favore**

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra loro e con quelle del CCNL.

Fermo restando la inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per i lavoratori in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute.

**Art. 20 – Parte generale e norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto e non regolato dalle presenti norme integrative, valgono le disposizioni contenute nel CCNL.


**Art. 21 – Ambito di applicazione**

Il presente CCPL è valido per tutto il territorio della provincia di Matera e si applica a tutti i dipendenti delle aziende edili aderenti all'ANIEM-CONFAPI provinciale e alle altre Organizzazioni datoriali che eventualmente avranno aderito al presente contratto, secondo rituali comunicazioni alle Parti che hanno sottoscritto il presente CCPL.

Allo scopo, le aziende, all'atto dell'assunzione, sono tenute a comunicare al lavoratore anche il contratto collettivo provinciale applicato al rapporto di lavoro.

**Art. 22 – Validità e durata**

Il presente contratto, fatte salve le diverse decorrenze, è valido per tutto il territorio della provincia di Matera a far data dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013. Per la disdetta o tacito rinnovo valgono le norme del citato contratto nazionale.



The image shows several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a circular stamp with the text "Piccola Media Industria \* CONFAPI MATERA \* Confederazione Italiana". The signatures are scattered across the lower half of the page, with some overlapping. The names are not clearly legible due to the cursive handwriting.